

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto stenotipistico allegato all'originale del presente atto;

Introduce e relaziona l'argomento l'Assessore Morelli;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. Capo III istitutivo della Tarsu (Tassa Smaltimenti Rifiuti Solidi Urbani) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Ta.r.s.u. nel Comune di Frascati approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 51 del 26.09.1995, adottato ai sensi dell'art. 58 e segg. del D.Lgs. 507/93;

Premesso che il testo del regolamento suddetto è stato modificato con delibere:

- Atto n. 62 del 10.12.1996 del Consiglio Comunale;
- Atto n. 5 del 29.01.2002 del Consiglio Comunale;
- Atto n. 2 del 01.03.2005 del Consiglio Comunale:

Dato atto:

- Che il testo del Regolamento è stato aggiornato con atto di C.C. n. 66 del 22.12.2006;
- Che si ritiene opportuno apportare modifiche al regolamento "de quo" ed in particolare all'art. 4 avente ad oggetto "Esclusioni dalla tassa" ove al comma 2) recita: *"Non è soggetta alla Tassa la parte della superficie dei locali e delle aree, ove per specifiche caratteristiche di struttura e per destinazione di producono di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, in base alle normative vigenti, i produttori stessi", al fine di rendere omogenea la detassazione in quanto anche per gli stessi contribuenti risulta difficile individuare l'esatta metratura dei locali occupati ove vengono prodotti i rifiuti in argomento;*

Di sostituire pertanto il comma 2) dell'art. 4 del Regolamento per l'applicazione della Tarsu nel Comune di Frascati per come segue:

***"Per i locali delle attività in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, anche rifiuti speciali e tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spesa per i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella misura del 30% (trentapercento), fermo restando che entro il 20 gennaio di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio tributi del comune idonea documentazione (comprensiva di piantina planimetrica dei locali occupati ovvero detenuti) atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e dichiarazione di parte;***

***Le attività cui viene applicata la riduzione di cui sopra vengono individuate nelle seguenti: lavanderie, tintorie, autocarrozzerie, autofficine, tipografie, lavorazioni metalmeccaniche, autofficine di elettrauto, gommisti, studi odontoiatrici e tutte le attività non elencate ma assimilabili a quelle descritte.***

***La riduzione di cui sopra potrà aumentare esclusivamente nei casi in cui il contribuente certifichi in modo inequivocabile che la metratura ove vengono prodotti i rifiuti speciali sia superiore al 30% (trentapercento). In tali casi è fatto salvo l'eventuale successivo accertamento da parte dell'ufficio competente"***

Dato atto che è stato acquisito sulla presente proposta il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 16.2.2010;

Visto il parere della commissione bilancio espresso in data 18.2.2010;

Dato atto che con riferimento all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità

tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

Con la seguente votazione palese resa per appello nominale, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Consiglieri presenti e votanti n. 18 oltre il Sindaco;

Consiglieri assenti n. 2 (Marziale, Pacifici);

Voti favorevoli n. 19;

Voti contrari nessuno;

Astenuti nessuno;

### **DELIBERA**

1. Di sostituire il testo dell'art. 4 comma 2) del vigente Regolamento per l'applicazione della Tarsu con il seguente:

***“Per i locali delle attività in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, anche rifiuti speciali e tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spesa per i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella misura del 30% (trentapercento), fermo restando che entro il 20 gennaio di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio tributi del comune idonea documentazione (comprensiva di piantina planimetrica dei locali occupati ovvero detenuti) atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e dichiarazione di parte;***

***Le attività cui viene applicata la riduzione di cui sopra vengono individuate nelle seguenti: lavanderie, tintorie, autocarrozzerie, autofficine, tipografie, lavorazioni metalmeccaniche, autofficine di elettrauto, gommisti, studi odontoiatrici e tutte le attività non elencate ma assimilabili a quelle descritte.***

***La riduzione di cui sopra potrà aumentare esclusivamente nei casi in cui il contribuente certifichi in modo inequivocabile che la metratura ove vengono prodotti i rifiuti speciali sia superiore al 30% (trentapercento). In tali casi è fatto salvo l'eventuale successivo accertamento da parte dell'ufficio competente”;***

2. Di applicare il nuovo testo normativo dal 1° gennaio 2010;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

Con votazione palese unanime resa per alzata di mano dai n. 19 Consiglieri presenti e votanti; assenti n. 2 (Marziale, Pacifici), accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.